

Associazione Centro Negozi Le Torrette

STATUTO

* * *

CAPITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Costituzione e Sede

Articolo 1.

E' costituita l'Associazione denominata Centro Negozi le Torrette con marchio Centro Negozi le Torrette con sede in Ranica (BG), Via Marconi n° 37/1 presso il negozio Elite - I Parrucchieri
L'Associazione potrà avere sedi operative diversamente dislocate qualora ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Il trasferimento di sede non comporta modifica statutaria.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Carattere dell' Associazione

Articolo 2.

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Durata dell' Associazione

Articolo 3.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Scopi dell' Associazione

Articolo 4.

L'Associazione ha quale scopo esclusivo la valorizzazione delle attività produttive esistenti in Via Marconi 37/39 a Ranica (BG) presso il cosiddetto Centro Le Torrette, con particolare riguardo al commercio tradizionale di vicinato e ai pubblici esercizi, mediante iniziative di promozione quali:

- a) rappresentare gli operatori aderenti
- b) studi e analisi di mercato finalizzate a cogliere i target preferenziali delle attività promozionali, i bisogni primari di comunicazione;
- c) progettazione e gestione di iniziative di comunicazione e promozione commerciale e di eventi di animazione commerciale;
- d) attivazione di strutture di servizio aperte al pubblico, quali punti di contatto e di assistenza agli acquisti
- e) progettazione, coordinamento e assistenza alle forniture di servizi per il marketing rivolti alle imprese associate (vetrinistica - packaging - strutture e allestimenti per attività di animazione - pubblicità - iniziative promozionali - iniziative editoriali - ecc.);
- f) elaborazione e gestione di piani di comunicazione;
- g) accordi di collaborazione tra le piccole imprese commerciali ed il sistema bancario locale (sponsorizzazioni, iniziative promozionali congiunte);
- h) accordi di collaborazione tra le piccole imprese commerciali e le organizzazioni commerciali di medie e grandi dimensioni (sponsorizzazioni, iniziative promozionali congiunte);
- i) iniziative promo-editoriali su scala locale;
- j) accordi con enti di formazione per l'organizzazione di attività formative e seminari in materia di marketing urbano;
- k) studi di arredo urbano di pertinenza commerciale;

- l) partecipazione a bandi di finanziamento pubblico rivolti alle imprese commerciali di vicinato.
- m) concertazione con l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di Categoria di Progetti di Valorizzazione Commerciale

Per raggiungere detto scopo l'associazione potrà inoltre:

- I. organizzare gruppi di lavoro su problemi di natura commerciale, culturale, sociale, urbanistica ed economica;
- II. predisporre centri di documentazione in materia di marketing urbano a favore dei soci;
- III. promuovere ricerche e progetti di sviluppo commerciale;
- IV. organizzare manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;
- V. concertare iniziative e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di iniziative e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

Per il raggiungimento di dette finalità, l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti, compiere operazioni commerciali finalizzate agli scopi sociali.

L'associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

L'Associazione potrà inoltre porre in essere quanto altro l'assemblea riterrà necessario e/o utile

CAPITOLO II: SOCI

Articolo 5.

I soci - persone fisiche o giuridiche - sono:

i legali rappresentanti delle Aziende imprenditrici, studi professionali, Enti vari presenti nel cosiddetto Centro Le Torrette, sito in Via Marconi 37/39 a Ranica (BG), che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell'associazione.

Articolo 6.

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati al Consiglio Direttivo e dietro versamento della quota di iscrizione deliberata dal consiglio stesso

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci, indipendentemente dal tipo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati o partecipanti hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

CAPITOLO III :DOVERE DEI SOCI

Articolo 7.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti di base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità o aver commesso azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione

Articolo 8.

Il socio recedente o escluso non ha diritto ad alcun rimborso.

CAPITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9.

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidente;

Assemblea

Articolo 10.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha, inoltre, la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

L'assemblea vota formalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare

Articolo 11.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare entro il 30 aprile di ogni anno sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente su relazione del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) fissare su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi anche differenziati, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- h) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo .

Articolo 12.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede dell'associazione oppure spedito a tutti i soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci. Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. È invece richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci aderenti per modificare lo statuto dell'associazione, per deliberare lo scioglimento dell'associazione. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di due per socio. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 13.

Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme dello statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Articolo 14.

L'assemblea nomina di volta in volta un presidente e un segretario della seduta; il verbale dell'assemblea viene firmato dal presidente e dal segretario.

Consiglio Direttivo

Compiti Del Consiglio Direttivo

Articolo 15.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre il bilancio consuntivo entro il 31.3 dell'anno all'assemblea secondo le proposte successive da sottoporre della Presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere dal Presidente; su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- i) indicare le relative quote annuali di partecipazione ai costi.

Articolo 16.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Articolo 17.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Composizione Del Consiglio Direttivo

Articolo 18.

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, e ove lo ritenga, il o i Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 1 (uno) anno oppure a tempo indeterminato conformemente al volere della Assemblea che deciderà al riguardo al momento della nomina dei Consiglieri e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Riunioni Del Consiglio Direttivo

Articolo 19.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in una convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano due componenti.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal Segretario Generale o, in sua assenza, da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Articolo 20.

I membri del consiglio direttivo possono perdere la loro qualifica, anche prima del termine previsto per il loro incarico, qualora si verifichino le condizioni di esclusione del socio di cui all'art.7.

Presidente

Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri parte dei Suoi compiti in via. transitoria o permanente. Il presidente può altresì conferire procure speciali ai soci e incarichi professionali a terzi per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del consiglio direttivo.

Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La firma del Vice Presidente attesta di per se stessa l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può - all'unanimità - nominare un presidente Onorario.

Elezione del Presidente

Articolo 21.

Il Presidente e/o il o i Vice Presidenti sono eletti dal consiglio e durano in carica per il medesimo periodo di durata del consiglio direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente e/o Vice presidente.

CAPITOLO V: FINANZE E PATRIMONIO

Entrate dell' Associazione

Articolo 22.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura e nelle modalità fissate dall'assemblea ordinaria;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di Pubbliche Amministrazioni Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti o Privati in genere;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Diritti dei Soci al Patrimonio Sociale

Articolo 23.

Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

I Soci hanno diritto di partecipare alle attività promosse dalla Associazione e di utilizzare i servizi che la associazione riuscirà a creare. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 24.

L'associazione chiude l'esercizio sociale il 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci o i rendiconti saranno disponibili 30 giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione

Articolo 25.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali.

CAPITOLO VI: NORME FINALI E GENERALI

Esercizi Sociali

Articolo 26.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio o del rendiconto.

Scioglimento E Liquidazione

Articolo 27.

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti senza fini di lucro che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità.

CAPITOLO VII: RINVIO

Articolo 28.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.